

STATUTO "ASSOCIAZIONE PER PICCOLI PASSI SARDEGNA"

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, nel rispetto della legge 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice civile e della normativa in materia dell'Ente del Terzo Settore denominato: "Per Piccoli Passi" Sardegna, assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

"La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (OdV) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro generale del Volontariato della regione.

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Per Piccoli Passi Sardegna - Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata "P.P.P. S" "Per Piccoli Passi Sardegna OdV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione a uno dei predetti Registri."

L'Associazione ha sede in Santa Teresa Gallura, Via Carlo Alberto n.44.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 (Attività e scopi)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le attività di cui alle lettere a e c, comma 1 dell'Art. 5 D.lgs. 117/2017 orientate alla conoscenza della Disprassia e della Disprassia oculare di sguardo, dei disturbi del neuro sviluppo e dei disturbi neurologici, operando nel settore socio-sanitario e di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La conoscenza di tale disturbo è ancora poco sviluppata ed il suo mancato riconoscimento può compromettere seriamente l'evoluzione e lo sviluppo della personalità di chi ne è affetto.

In particolare, l'Associazione è costituita per perseguire i seguenti scopi:

- assistenza sociale e socio-sanitaria (socio-educativa) alle famiglie ed ai soggetti con disprassia, con disturbi del neurosviluppo, disturbi neurologici;
- aumentare le conoscenze, la ricerca e i metodi di intervento sulla Disprassia e sulla Disprassia oculare di sguardo sui disturbi del neurosviluppo e sui disturbi neurologici;
- coadiuvare e collaborare con medici, terapisti e tutti coloro a contatto con bambini ed adulti nel sospetto diagnostico, nella diagnosi e nell'assistenza dei soggetti;
- sensibilizzazione e diffusione delle problematiche relative alla Disprassia e alla Disprassia oculare di sguardo in comorbidità con i disturbi dell'apprendimento (DSA) e del neurosviluppo;
- diffusione di informazioni adeguate al fine di una diagnosi precoce;

Amelore Jere

Stefano Orzicchi

Giovane Spino

Reiubelli Umberto

Tusoccio Anna

Corina de

- Francesco Bobone* *Dora Opa* *Enrico* *Jane* *Leoni*
Della *Stefania* *Pol'* *Luigi* *Paride*
Rembelli *Uberto* *Torino* *Pace*
- promozione dei rapporti e del confronto con le famiglie e i soggetti con diagnosi di disprassia e Disprassia oculare di sguardo con diffusione degli assunti teorici ed i loro significati clinici e pratici nella vita quotidiana;
 - aiutare le famiglie a comprendere i disturbi dei loro figli disprassici.

Nel perseguimento di tali finalità l'Associazione potrà instaurare ogni forma di collaborazione con soggetti pubblici e privati che non siano in contrasto con la natura e gli scopi dell'Associazione stessa, organizzare e partecipare a congressi e/o incontri di studio.

L'Associazione promuoverà una costante e attiva collaborazione con altre Associazioni che operano nell'ambito dei disturbi della neurodiversità, già presenti nel panorama nazionale ed internazionale.

A tal riguardo, tra le attività che l'Associazione potrà esercitare in via non prevalente, direttamente connesse agli scopi istituzionali e strumentali al loro raggiungimento, sono le seguenti:

- promozione dell'informazione ed aggiornamento delle diverse figure professionali che operano nelle problematiche relative alla Disprassia e alla Disprassia oculare di sguardo in comorbidità con i disturbi dell'apprendimento (DSA), del neurosviluppo e delle patologie neurologiche attraverso la promozione ed organizzazione di convegni, seminari, workshop formativi e progetti di ricerca che abbiano ad oggetto lo studio e la diffusione della conoscenza delle patologie e dei disturbi correlati o inerenti all'area pertinente agli scopi istituzionali dell'associazione;
- redazione e pubblicazione di articoli, guide, testi scientifici che abbiano ad oggetto le patologie e i disturbi, oggetto di studio ed indicati negli scopi istituzionali dell'Associazione;
- gestione di centri socio-educativi, campi di ritrovo estivi, etc.

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 (Soci aderenti)

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. Le prestazioni fornite dai soci aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione di cui fa parte. Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (**soci fondatori**) e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione (**soci ordinari**).

Il numero dei soci è illimitato.

È garantita la democraticità, ciascun socio maggiorenne ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti.

Possono essere soci (fondatori o ordinari) coloro che hanno raggiunto la maggiore età.

Art. 7 (Ammissione ed esclusione dei soci aderenti)

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. Il socio è tenuto a versare annualmente la quota associativa e le somme supplementari eventualmente deliberate dall'Assemblea.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice, su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

Marcello *Gianluigi* *Stefano* *Oreochioni* *Giovane* *Spino*
Antonio *Zucchio* *Abene* *Tommaso* *De*

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il socio può recedere dall'Associazione:

- mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente;
- per dimissioni volontarie;
- per decesso.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- per mancata e prolungata partecipazione alle attività dell'Associazione;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari;
- per aver arrecato danni morali e materiali all'Associazione.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 (Diritti e doveri dei soci aderenti)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 9 (Organi sociali dell'Associazione)

Gli Organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza semplice (maggioranza dei presenti).

Ogni socio aderente può avere solo una delega.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci, in tal caso il

Francesco Barbore
Dede Se
Reubelli Umberto

Dore Ognio
Stefano Teli
Santone Paolo

Fane Jery
Morie Manuella Fomis

Poli Quera

Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione è comunicato, per iscritto ai soci aderenti almeno 8 giorni prima della riunione e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea.

La convocazione può avvenire nelle seguenti forme alternative (affissione nella bacheca presso la sede sociale, pubblicazione sul sito web, posta elettronica ordinaria o certificata, posta ordinaria, raccomandata a/r.)

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di Urgenza.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- deliberare in merito a modifiche statutarie;
- deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente e, ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata, anche un terzo dei soci aderenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 11 (Il Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci.

La carica di componente del Consiglio Direttivo è a titolo gratuito.

Il numero dei componenti può variare da 3 a 5 (comunque sempre in numero dispari).

Resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio può prevedere, tra i suoi componenti, anche la carica di segretario, tesoriere o deleghe particolari, le cariche in caso di numero limitato di Consiglieri possono essere anche doppie o *ad interim*.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tra i soci aderenti. Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente), si riunisce su convocazione del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità nelle decisioni il voto del Presidente vale doppio.

Non sono ammesse deleghe.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e le altre cariche sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- fissare l'ammontare della quota associativa.
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

Stefano Barbore

Stefano Barbore

Stefano Barbore

Stefano Barbore

Stefano Barbore

Stefano Barbore

Stefano Barbore

Stefano Barbore

Francesca Barbora Dore Ogna Alessia fare Jerry
Dele Sa Stefania Pol
Jouane Peck Rembell: Umberto
Pati Grovan

- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Art. 12 (Il Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, viene eletto dal Consiglio Direttivo

Compiti del Presidente:

- dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- convocare per iscritto e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- avere la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e il potere di firma è disgiunto.

Art. 13 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro dei soci;
- libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- libro inventari;
- libro contabile (prima nota/cassa).

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente.

La richiesta dovrà essere fatta tramite mail, pec o a/r al Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta, dare la disponibilità comunicando data e ora per l'esame da parte del socio.

Il socio potrà verificare i Libri sociali presso la sede ove questi sono tenuti. Qualora il socio ritenga vi siano delle segnalazioni o osservazioni da effettuare potrà farlo entro 15 giorni dalla data fissata per l'esame dei libri.

Art. 14 (Patrimonio - Entrate)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi a titolo patrimoniale;
- erogazioni, donazioni e lasciti di terzi;
- beni mobili ed immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese sostenute.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività di volontariato da:

- quote sociali e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra con l'indicazione nominativa dei soggetti erogati, salvo il caso della richiesta di anonimato dei donante.

Francesca Barbora Dore Ogna Alessia fare Jerry
Dele Sa Stefania Pol
Jouane Peck Rembell: Umberto
Pati Grovan
Hansgrove Gfms Stefania Oracchini
Nadia Navele Fornis Andre Len
Giovanna Spaw
Zuboccio Anne Monero Sze

Anna Bibione Dore Equi Glen Sfr
Dede Se Stefania Fede
Toukare Fede Reibelli Ueberto
Robi Grossi

Art.15 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 16 (Bilancio e scritture contabili)

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di predisporre il bilancio consuntivo e preventivo dal quale devono analiticamente risultare tutte le entrate e uscite dell'anno, nonché una situazione patrimoniale.

Il bilancio consuntivo di ciascun periodo, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve essere presentato, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, all'Assemblea dei soci che lo approva a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo predispone, altresì, insieme al consuntivo, il bilancio preventivo delle entrate e uscite dell'anno che segue con gli stessi criteri del consuntivo.

Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura e la disponibilità finanziaria.

Le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese devono essere destinate ad ulteriore attività di volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell'Associazione.

Art. 17 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 18 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 19 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.20 (Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art.21 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art.22 (Modifiche allo Statuto - scioglimento dell'Associazione)

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con le modalità previste nell'art. 7.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei

Therese Ghr
Stefania Dredion
Giovanna Spre
Maria Rosalia Ferra
Andrea Sen
Zaccaro Cane
Kordian Szor

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile previste in materia di Associazioni ed alla disciplina delle attività di volontariato.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'ari. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Heidi Cho Stephen Oredson Renzelli Umberto
 Julie Lee Zubair Akbar
 More People Formis Gracune Spaw